



**COMUNE DI CERESOLE D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione CC n. 36 del 14/12/2016

Art. Titolo

1. Oggetto e finalità
2. Unioni civili
3. Norma di interpretazione
4. Luogo della celebrazione
5. Richiesta della celebrazione
6. Orario di celebrazione
7. Celebrazioni fuori orario
8. Tariffe
9. Organizzazione del servizio
10. Allestimento della sala
11. Prescrizioni per l'utilizzo della sala
12. Matrimoni con l'ausilio di un interprete
13. Formalità preliminari alla celebrazione
14. Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione dell'unione civile, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del codice civile e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo in giorni lavorativi, nel giorno indicato dalle parti, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Art. 2 – Unioni civili

1. Il presente regolamento si applica alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art.1, comma 2, delle legge 76/2016.

Art. 3 – Norma di interpretazione

1. Gli articoli del presente regolamento nella parte in cui riportano il termine “matrimonio civile” si intendono riferiti anche alle unioni civili.
2. I termini “sposi” e “nubendi” del presente Regolamento relativi ai matrimoni civili sono sostituiti dal termine “parti” riferiti all'unione civile. Il termine “celebrazione” è sostituito dal termine “costituzione”.

Art. 4 - Luogo della celebrazione

1. Il matrimonio civile viene celebrato nella Sala Consiliare.
A tale scopo i locali sopra indicati sono considerati “Casa comunale”.

Art. 5 – Richiesta della celebrazione

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio civile e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. n.396/2000, o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto

dall'art.1 comma 1 del d.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio civile decade automaticamente.

Art. 6 - Orario di celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

lunedì	9,00 – 12,30
martedì	9,00 - 12,30
mercoledì	9,00 – 12,30 e 14,00 – 16,30
giovedì	9,00 – 12,30
venerdì	9,00 – 12,30
sabato	9,00 – 11,00

Non possono essere celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:

- a) tutte le domeniche
- b) 1 e 6 gennaio
- c) Pasqua
- d) Lunedì di Pasqua
- e) 25 aprile
- f) 1° maggio
- g) 2 giugno
- h) festa del Santo Patrono
- i) 15 agosto
- j) 1° novembre
- k) 8 dicembre
- l) Natale
- m) Santo Stefano
- n) Il 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 7 - Celebrazioni fuori orario

1. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi da quelli indicati al punto precedente è subordinata alla disponibilità degli amministratori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale e previo pagamento della relativa tariffa.
2. I matrimoni celebrati da ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunali potranno aver luogo solo nell'orario di servizio del personale comunale.

Art. 8 - Tariffe

1. I matrimoni civili celebrati nell'orario di ufficio sono gratuiti solo per i residenti
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione annuale, determina e aggiorna l'importo del contributo previsto per la celebrazione dei matrimoni, assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, gestionali e servizi appaltati. Il contributo è differenziato secondo l'orario di svolgimento del servizio, il luogo di celebrazione e la residenza dei nubendi.

Art. 9 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La visita delle sale destinate alla celebrazione del matrimonio civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

2. La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'art.4 del presente provvedimento deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune da parte di uno dei due richiedenti.
3. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio civile non sarà tuttavia ritenuta perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile, che dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data fissata per la cerimonia.
4. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità comunicate dall'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento verrà addebitato anche nell'ipotesi di cui al punto successivo.
5. Il mancato pagamento nei termini previsti non comporterà l'annullamento del matrimonio civile, che verrà celebrato nell'Ufficio di Stato Civile del Comune.
6. Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
 - Disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi ecc.);
 - Servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
 - Permesso per l'accesso e sosta nell'area antistante il Comune per la vettura degli sposi per il tempo necessario alla cerimonia e per lo scarico e carico di eventuali addobbi e di altre attrezzature, tranne che nei giorni in cui è impedito l'accesso alla piazza per manifestazioni che comportano la chiusura del traffico;
 - Per l'attività di assistenza all'Ufficiale dello Stato Civile durante la celebrazione del matrimonio civile e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune, l'ufficio competente si avvale della collaborazione del personale appartenente ai diversi servizi del Comune.

Art. 10 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio civile con ulteriori arredi ed addobbi, compatibili con le caratteristiche storico – artistiche del luogo prescelto che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
2. Il Comune di Ceresole d'Alba si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 11 - Prescrizioni per l'utilizzo della sala

1. E' vietato spargere riso, coriandoli, confetti, petali di fiori ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia; è vietato l'uso di candele o cero, di materiale pirotecnico all'interno delle sale utilizzate per il matrimonio.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile una somma, stabilita con deliberazione di Giunta, a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 12 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio civile, di comprendere la lingua italiana.

2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.
3. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 13 - Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (1 per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.
3. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il codice civile, il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, la legge n. 76 del 20 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto Comunale.